

I dividendi da partecipazioni estere nel trust residente: una analisi ragionata delle varie casistiche

di Ennio Vial

Introduzione

La riduzione IRES al 24% a partire dal 2017 determinerà una rivisitazione della quota imponibile dei dividendi sia in capo alle persone fisiche che al trust.

Ci si può attendere che a regime i dividendi potranno essere tassati in capo al trust sul 100% del loro ammontare¹.

Ad onor del vero, la disciplina richiederebbe una completa rivisitazione, atteso che la tassazione in capo al trust non può essere equiparata a quella di una persona fisica che percepisce i dividendi in quanto, nel caso del trust opaco, gli stessi sono attribuibili ai beneficiari solo a discrezione del trustee.

La tassazione integrale, tuttavia, permette di recuperare integralmente il credito di imposta a fronte della ritenuta convenzionale applicata nel Paese estero.

Si deve, infatti, ricordare, che in base all'art. 165 co. 10 del Tuir se un reddito concorre a tassazione solamente in misura proporzionale, anche il credito viene concesso nella medesima proporzione.

Pertanto, supponendo che nel Paese estero si applichi una ritenuta sui dividendi in uscita del 15% ed ipotizzando un dividendo di 1.000 si verificherà la seguente situazione.

La società estera distribuirà un dividendo di 850 che sarà tassabile in capo al trust al 24% sul lordo frontiera e quindi su 1.000. Dall'IRES dovuta, tuttavia, sarà scomputabile la ritenuta del 15% subita all'estero. Il dividendo scontrerà quindi una tassazione complessiva del 24% senza ulteriori prelievi in capo ai beneficiari in quanto il trust è opaco.

Di seguito proponiamo alcune simulazioni, premettendo, tuttavia, una importante nota metodologica.

¹ L'IRES è stata ridotta dal 27,5% al 24% a partire dal 2017 ad opera dell'art. 1 c. 61 L. 208/2015. Il comma 64 prevede una rivisitazione della quota imponibile dei dividendi e delle plusvalenze in capo alle persone fisiche (articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3). La norma stabilisce che le rideterminazioni di cui agli artT. 58 e 68 non si applica ai soggetti dell'art. 5 ossia, in sostanza, alle società di persone.

Viene, tuttavia, prevista anche la rideterminazione della base imponibile dei dividendi percepiti da enti non commerciali e quindi, in buona sostanza, dalla maggior parte dei trust. Il riferimento viene infatti operato alla percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. L'incremento è generalmente finalizzato a mantenere invariato il carico fiscale complessivo tra società e socio in modo da livellarlo al 43%. L'invarianza è imposta dall'art. 1 c. 64 L. 208/2015.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 4 c. 1 lett. q D.Lgs. 344/2003 dalla L.190/2014, la quota imponibile dei dividendi percepiti dai trust assimilati a enti non commerciali è passata, a partire dal 2014, dal 5% al 77,74%.

I conteggi che si possono fare per le persone fisiche risultano più agevoli in quanto presuppongono l'invarianza dell'irpef al 43% (imposta del socio) al variare dell'ires e determinano una nuova quota imponibile del 58% circa.

Nel caso del trust si ritiene che la quota imponibile potrebbe arrivare al 100%.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Note metodologiche

L'analisi deve tenere conto dei seguenti

aspetti:

- In primo luogo bisogna accertarsi se il Paese estero applichi la ritenuta convenzionale. La questione è tutt'altro che pacifica, atteso che i trust sono raramente considerati nel testo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
- In secondo luogo bisogna verificare se la detenzione delle quote attraverso il trust è sdoganata nel Paese estero;
- Infine, si deve ricordare che le simulazioni di tipo fiscale qui proposte sono meri esercizi. E' infatti necessario valutare, caso per caso, la legittimità del trust in oggetto.

Fatte queste doverose premesse, iniziamo la nostra analisi ipotizzando il caso della detenzione di una società estera per il tramite di una società italiana o di un trust.

Riteniamo di sviluppare il confronto tra la detenzione mediante trust e la detenzione mediante società in quanto spesso la persona fisica non gradisce detenere le quote direttamente per l'esigenza di creare un lecito filtro tra la sua figura e l'investimento estero.


Il trustee o l'amministratore della holding potranno gestire l'investimento estero qualora la persona fisica si trovasse in situazioni di difficoltà o impossibilità ad operare.

La detenzione attraverso una società di capitali italiana

Iniziamo la nostra analisi. La partecipata estera è detenuta attraverso una società di capitali italiana a sua volta partecipata da una persona fisica residente in Italia che detiene quindi una partecipazione qualificata.

Si veda la seguente figura n. 1.

Figura n. 1



Caso n. 1) - La controllata comunitaria con la società italiana.

Supponiamo che la società estera sia comunitaria e che quindi possa trovare applicazione la direttiva madre figlia. Inoltre si considera l'Ires al 24% e la tassazione del socio persona fisica sul 58% dell'ammontare del dividendo².

società estera

dividendo deliberato	1.000,00
ritenuta in uscita	0,00%
ritenuta applicata	-
dividendo distribuito	1.000,00

Come si evince dal conteggio, la società comunitaria non applica ritenute in quanto trova applicazione la direttiva madre figlia.

società italiana

dividendo percepito	1.000,00
dividendo aliquota	5,00%
dividendo imponibile	50,00
ires aliquota	24,00%
credito imposta	-
ires dovuta	12,00
tassazione complessiva effettiva	12,00
tassazione complessiva percentuale	1,2%

La società di capitali italiana tasserà il dividendo al 24% sul 5% del suo ammontare ai sensi dell'art. 89 del tuir.

² La misura del 58% dovrebbe soppiantare l'attuale del 49.72% al fine di mantenere l'invarianza di tassazione società di capitali e socio persona fisica al 43%.

persona fisica

dividendo percepito	988,00
dividendo aliquota	58,00%
dividendo imponibile	573,04
irpef aliquota	43%
irpef lorda	246,41
credito imposta	
irpef netta	246,41
tassazione complessiva effettiva	258,41
tassazione complessiva percentuale	25,8%

La persona fisica dichiarerà il dividendo effettivamente percepito ma limitatamente al 58% del suo ammontare. Si ipotizza l'applicazione dell'aliquota ires del 43%.

La tassazione complessiva del dividendo società e socio si attesta sul 25,8%.

Caso n. 2) - La controllata extracomunitaria con ritenuta del 10%

Supponiamo a questo punto che la partecipazione sia detenuta in una società extracomunitaria e che quindi non sia applicabile la direttiva madre figlia. Supponiamo che venga applicata una ritenuta in uscita del 10%.

società estera

dividendo deliberato	1.000,00
ritenuta in uscita	10%
ritenuta applicata	100,00
dividendo distribuito	900,00

In questo caso viene operata una ritenuta del 10%. Il dividendo in uscita dal Paese estero ammonta a 900.

società italiana

dividendo percepito	900,00
dividendo aliquota	5,00%
dividendo imponibile	50,00
ires aliquota	24,00%
credito imposta	5,00
ires dovuta	7,00
tassazione complessiva effettiva	107,00
tassazione complessiva percentuale	10,7%

La società italiana tassa il dividendo sul 5% del lordo frontiera in quanto si ipotizza il caso che il Paese estero non sia paradisiaco.

Dall'Ires dovuta (1.2% di 1.000) si scomputa un credito pari al 5% della ritenuta subita. Infatti, l'art. 165 comma 10 stabilisce che *“Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente”*.

persona fisica

dividendo percepito	893,00
dividendo aliquota	58,00%
dividendo imponibile	517,94
irpef aliquota	43,00%
irpef lorda	222,71
credito imposta	
irpef netta	222,71
tassazione complessiva effettiva	329,71
tassazione complessiva percentuale	33,0%

Il socio persona fisica riceve il dividendo al netto dell'Ires della società e lo assoggetta ad irpef sul 58% del suo ammontare. Non avendo subito ritenute, non scomputa alcun credito. Il carico fiscale complessivo si attesta sul 33%.

Caso n. 3) - La controllata extracomunitaria
con ritenuta del 15%

Riprendiamo il caso n. 2 ipotizzando che la ritenuta sia del 15%.
Si vedano i seguenti conteggi.

società estera

dividendo deliberato	1.000,00
ritenuta in uscita	15%
ritenuta applicata	150,00
dividendo distribuito	850,00

società italiana

dividendo percepito	850,00
dividendo aliquota	5,00%
dividendo imponibile	50,00
ires aliquota	24,00%
credito imposta	7,50
ires dovuta	4,50
tassazione complessiva effettiva	154,50
tassazione complessiva percentuale	15,5%

La tassazione a livello di società è maggiore rispetto al caso precedente a causa della maggiore ritenuta anche se il maggior credito di imposta (5% di 150 invece di 5% di 100) mitiga, seppur in modo molto ridotto il maggior prelievo.

persona fisica

dividendo percepito	845,50
dividendo aliquota	58,00%
dividendo imponibile	490,39
irpef aliquota	43,00%
irpef lorda	210,87
credito imposta	
irpef netta	210,87
tassazione complessiva effettiva	365,37
tassazione complessiva percentuale	36,5%

La persona paga una Irpef minore in quanto il dividendo percepito è minore a causa della maggior ritenuta applicata all'estero. Il prelievo complessivo è del 36.5%.

Caso n. 4) – la società paradisiaca detenuta dalla società italiana


Esaminiamo a questo punto il caso in cui la società detiene una partecipazione paradisiaca. Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del Tuir è considerato paradisiaco il Paese che ha un livello di tassazione nominale impositivo inferiore al 50% di quello italiano. A tal fine si deve considerare sia l'IRES che l'IRAP, quindi a partire dal 2017 si considerano paradisiaci i paesi che presentano un livello di tassazione inferiore al 13,95% ($24\% \text{ ires} + 3,9\% \text{ irap} = 27,9\% / 2$).

Supponiamo che la società estera soddisfi l'esimente dell'art. 167 comma 5 lettera a) relativa all'effettivo svolgimento di una attività industriale e commerciale.

Posiamo quindi ipotizzare di evitare la tassazione per trasparenza e di tassare integralmente i dividendi percepiti.

La situazione è rappresentata nella successiva Figura n. 2.

Figura n. 2



società estera

dividendo deliberato	1.000,00
ritenuta in uscita	0,00%
ritenuta applicata	-
dividendo distribuito	1.000,00

La società paradisiaca non applica ritenute sui dividendi in uscita. Ipotizziamo altresì che non vi sia tassazione alcuna sui redditi societari del paradiso in modo da

rendere più semplice il conteggio della successiva tabella³.

società italiana

dividendo percepito	1.000,00
dividendo aliquota	100,00%
dividendo imponibile	1.000,00
ires aliquota	24,00%
credito imposta	-
ires dovuta	240,00
tassazione complessiva effettiva	240,00
tassazione complessiva percentuale	24,0%

La società italiana, come ci si può attendere, tassa il dividendo sul 100% del suo ammontare.

persona fisica

dividendo percepito	760,00
dividendo aliquota	58,00%
dividendo imponibile	440,80
irpef aliquota	43,00%
irpef lorda	189,54
credito imposta	
irpef netta	189,54
tassazione complessiva effettiva	429,54
tassazione complessiva percentuale	43,0%

La persona fisica tasserà a sua volta i dividendi sul 58% del loro ammontare. A bene vedere si potrebbe configurare una tassazione integrale anche in capo a quest'ultima in quanto si tratta comunque di dividendi provenienti da Paesi black list, tuttavia, opererà l'esimente b del comma 5 dell'articoli 167 rafforzata ossia i dividendi sono già stati regolarmente a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria (precisamente in Italia in capo alla società controllata).

³ Infatti, l'art. 3 D.Lgs. 147/2015 ha modificato gli articoli 47 e 89 del tuir in modo da prevedere un nuovo credito a fronte delle imposte sottostanti pagate dalla società estera paradisiaca.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La tassazione complessiva, pertanto, si attesta sul 43%.

Caso n. 5) – la società comunitaria o extracomunitaria con il trust

Si ipotizzi a questo punto di riprendere i precedenti casi ipotizzando che vi sia un trust residente opaco in luogo della società e del socio persona fisica.

trust

dividendo percepito	900,00
dividendo aliquota	100%
dividendo imponibile	1.000,00
ires aliquota	24,00%
	100,0
credito imposta	0
ires dovuta	140,00
tassazione complessiva effettiva	240,00
tassazione complessiva percentuale	24,0%

Nel caso della società comunitaria, non abbiamo applicato ritenute in uscita nell'esempio n. 1 in quanto trovava applicazione la direttiva madre figlia. Il trust, tuttavia, non può essere assimilato ad una società per cui ipotizziamo di applicare la ritenuta del 10%.

Tale circostanza, tuttavia, non rappresenta un elemento di criticità in quanto la tassazione integrale del dividendo permette lo scomputo integrale della plusvalenza. L'attribuzione dei frutti ai beneficiari non sconta imposizione alcuna alla luce dei chiarimenti forniti della C.M. 48/E/2007 e R.M. 425/E/2008.

Possiamo, inoltre, rilevare come la tassazione complessiva del 24% prescinde dalla misura dell'aliquota sui dividendi che tuttavia non deve superare la misura del 24% e deve essere conforme alla disciplina convenzionale in quanto non sono scomputabili in Italia crediti per imposte pagate all'estero non ammesse dalle convenzioni.

Caso n. 6) – la società paradisiaca con il trust

Nel caso del trust che detiene la partecipazione paradisiaca, la tassazione si attesterà sul 24% come emerge dalla successiva Tabella.

trust

dividendo percepito	1.000,00
dividendo aliquota	100,00%
dividendo imponibile	1.000,00
ires aliquota	24,00%
credito imposta	-
ires dovuta	240,00
tassazione complessiva effettiva	240,00
tassazione complessiva percentuale	24,0%

Un prospetto di sintesi

Le osservazioni svolte nel presente intervento dono qui riassunte.

Caso	Socio al vertice della catena	Tipo di società estera partecipata	Ritenuta	Tassazione complessiva dividendo
Caso n. 1	Socio persona fisica	Società comunitaria	Assente	25,8%
Caso n. 2		Società extracomunitaria non paradisiaca	10%	33%
Caso n. 3			15%	36,5%
Caso n. 4		Società estera paradisiaca	qualsiasi	43%
Caso n. 5	Trust	Società comunitaria o extracomunitaria non paradisiaca	qualsiasi	24%
Caso n. 6		Società estera paradisiaca	qualsiasi	24%

Come si evince dalla Tabella, il trust rappresenta un ottimo veicolo per ottimizzare i dividendi di società estere, soprattutto se extracomunitarie e paradisiache.

30 maggio 2017

Ennio Vial